



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Nazionali/Generali delle Organizzazioni Sindacali
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

Alle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali
del Comparto Funzioni Centrali

Loro sedi



OGGETTO: Aggiornamento su modalità operative per la corresponsione degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 45 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.

Per opportuna conoscenza si trasmette la nota GDAP-0471252.U datata 28/11/2023, relativa a quanto in oggetto indicato.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dr.ssa Ida Del Grosso



Suppl. ve
Capato Fresina
Central
e P. P.
D

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale



Alle Direzioni Generali

Ai Provveditorati Regionali

All'Ufficio I – Segreteria generale

E, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento

OGGETTO: Aggiornamento su modalità operative per la corresponsione degli incentivi ex art.113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed ai sensi dell'art.45 comma 4 del d.lgs n. 36/2023.

In riferimento alle modalità operative di corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche espletate, in attuazione di quanto previsto nel precedente art. 113 del d.lgs. 50/2016 e nel vigente art. 45 comma 4 del d.lgs. n. 36/23, si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere n. 225928 del 12.9.2023 (All.1), ribadisce che gli incentivi per le funzioni tecniche debbano essere ricompresi nel Fondo Risorse Decentrate, sia per la procedura abrogata che per quella vigente, per quanto attiene al personale del comparto funzioni centrali.

Pertanto, nel caso in cui le funzioni tecniche vengano svolte dal personale non dirigente di polizia penitenziaria, gli incentivi devono essere ricompresi nel Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali.

Per effettuare tale operazione occorre che l'articolazione competente che ha elaborato il quadro economico dell'appalto **assuma l'impegno di spesa** a valere sulle risorse in esso previste. Per quanto attiene alla graduazione delle percentuali da applicare si fa riferimento all'Accordo tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni sindacali sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art.113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. trasmesso con la nota n. 0335634 del 30.08.2023.

Le somme impegnate per gli incentivi alle funzioni tecniche (80%) e per la formazione e l'acquisto di beni e servizi (20%) devono essere versate sul capitolo di entrata 2413 art.30,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

a cura dell'articolazione che ha effettuato gli impegni di spesa. Sarà cura dell'Amministrazione a livello centrale procedere alla riassegnazione delle somme sui relativi capitoli di spesa. Per effettuare tale operazione è necessario che le predette articolazioni trasmettano alla Direzione Generale del Personale e all'Ufficio del Capo Dipartimento-programmazione finanziaria e controllo di gestione la comunicazione dell'avvenuto versamento, includendo la relativa quietanza e l'allegato prospetto con indicazione dell'ammontare da riassegnare sui rispettivi Fondi (FRD e FESI), nonché del restante 20% che sarà riassegnato sui capitoli di spesa per la formazione del personale o per l'acquisto di beni e servizi, sulla base delle determinazioni del Capo del Dipartimento.

Si rappresenta, inoltre, che con Circolare n. 21 dell'11.05.2023 RGS-MEF (nota 1 par. 4.3 pag. 59), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha ribadito che, secondo quanto già previsto nelle regole generali di contabilità, in merito agli incentivi tecnici, non si generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i relativi oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie sono a carico degli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa di ciascun centro di costo.

Le somme devono, pertanto, essere state già impegnate a seguito di previsione nel quadro economico di ciascun appalto e, quindi, per gli anni precedenti al presente esercizio finanziario devono essere presenti o in conto residui o andate in perenzione.

Nella predetta circolare è, altresì, rappresentato che in sede di previsione non saranno avallate proposte di incremento dei capitoli interessati a fronte di mancati impegni nei termini sopra descritti.

Il Direttore generale

Massimo Parisi



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

Uffici XIV

Roma,

Al Comune di Modena
Piazza Grande 16
41121 Modena

casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it

Protocollo n.

Rif. prot. entrata n. 198574 del 13 luglio 2023

Allegati n. 0

Risposta a nota prot. n. 271240 del 13/07/2023

Oggetto: Richiesta di parere in riferimento all'interpretazione dell'art. 45, comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Si fa riferimento alla nota indicata a margine con cui codesto Comune chiede se, in relazione all'articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l'incentivo "*è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente*", sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscono più nel "*fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall'art. 113 del previgente Codice (...) essendo erogati direttamente al personale dipendente*".

In via preliminare si rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all'articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell'incentivo fosse "*disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti*" e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.

Ciò premesso, l'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

- dell'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabi-

lisce che *“l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (...)”*;

- dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le *“risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*.

Secondo quanto rappresentato, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

Il Ragioniere Generale dello Stato



CIRCOLARE N. 21



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I-II-IV

Alle Amministrazioni centrali
dello Stato

A tutte le Amministrazioni
autonome

Agli Uffici centrali del
Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato

All'Istituto nazionale di
statistica

OGGETTO: Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 e Budget per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024.

1. Premessa

Le previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 si inseriscono in un quadro macroeconomico nel quale, accanto ad alcuni segnali positivi, continua a permanere un certo grado di incertezza connessi sia agli elevati livelli di inflazione che hanno indotto le banche centrali ad adottare politiche restrittive, che a un contesto internazionale che genera effetti di instabilità.

Il Governo, nel DEF 2023, ha confermato gli obiettivi programmatici, mantenendo elevata l'attenzione da un lato verso la sostenibilità della finanza pubblica, dall'altro verso il sostenimento della crescita economica. In quest'ottica si inquadrano i recenti provvedimenti d'urgenza con i quali il Governo ha inteso sostenere famiglie e imprese, con particolare attenzione ai contribuenti con reddito medio basso, alle famiglie e ai settori dell'economia più colpiti, contrastando il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia.

In relazione a tale quadro, si rappresenta la necessità di adottare, per la formulazione delle previsioni per il prossimo triennio 2024-2026 (e per le annualità successive), un approccio improntato alla sostenibilità economica, dando priorità all'utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente e limitando quanto più

possibile le eventuali richieste incrementalmente per le quali è necessario fornire dettagliate motivazioni. Pertanto, dovranno essere valutate possibili riallocazioni di risorse tra spese e interventi non più necessari ed esigenze ritenute fondamentali, anche in relazione ad una eventuale revisione degli obiettivi istituzionali. Si pone in risalto la necessità di far coincidere la prossima fase previsionale con l'avvio di un virtuoso processo di analisi e valutazione della spesa e il superamento di una logica solo confermativa/incrementale.

Particolare attenzione andrà prestata all'integrazione del processo dell'attività di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**, come previsto dall'articolo 22-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno, siano definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica. A tal proposito, a seguito dell'emanazione del richiamato decreto potrà essere predisposta un'ulteriore comunicazione con la quale verranno fornite le necessarie istruzioni affinché, in coerenza con gli obiettivi attribuiti e con le linee guida pubblicate da questo Dipartimento¹, ciascuna Amministrazione possa indicare tempestivamente gli interventi da adottare con la legge di bilancio per il raggiungimento dei risultati attesi.

Con riferimento alle recenti **modifiche normative** in materia di bilancio, si rammenta che dall'esercizio 2023 sono venute meno le disposizioni previste in via sperimentale dall'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto "Sblocca cantieri"), prorogate a tutto il 2022 dall'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Al pari, quindi, delle previsioni dello scorso anno, si dovrà tenere conto di tale circostanza e, in particolare, che già a partire dall'esercizio corrente, per la spesa in conto capitale, tornano ad essere vigenti i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Di rilevante novità anche le disposizioni contenute in materia di bilancio di genere ed ecobilancio nell'articolo 51-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

La messa a regime del nuovo sistema informativo gestionale di contabilità pubblica (InIt) - verosimilmente a partire dal triennio 2025-2027 - consentirà di avviare il processo volto al superamento della sperimentazione relativa alle **azioni**² quali unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ai sensi del dell'articolo 25-*bis*, comma 8, della legge n. 196 del 2009. È pertanto oramai divenuto improcrastinabile che codeste Amministrazioni pongano la massima attenzione nel formulare eventuali proposte di modifica dell'articolazione per azioni ai fini di una migliore specificazione delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato in base alla finalità della spesa con le modalità descritte nella Nota tecnica n. 1 allegata alla presente circolare. Tale processo si accompagna anche alla necessaria

¹ Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato
https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-1/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/la_revisione_della_spesa_del_bilancio_dello_stato_/20230228_MICI-102_Linee-Guida.pdf

² Le azioni costituiscono le unità di riferimento per la definizione degli obiettivi nelle note integrative agli stati di previsione di ciascun Ministero, come meglio specificato all'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni ed integrazioni.

attività di revisione delle autorizzazioni sottese alle unità elementari di bilancio, considerato che le stesse assumeranno un ruolo ancora più centrale nelle fasi di formazione, gestione e rendicontazione.

Si ricorda, infine, che in sede di formulazione delle previsioni possono essere proposti, tramite la consueta procedura, aggiornamenti degli stanziamenti relativi a entrate di scopo con carattere di prevedibilità e monitorabilità, al fine di limitare il ricorso alla procedura di riassegnazione in corso di esercizio.

Premesso quanto sopra, la presente circolare fornisce istruzioni alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte relative alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e definisce il calendario degli adempimenti da porre in essere relativamente ai documenti contabili, finanziari ed economici. Per un maggiore dettaglio in ordine a tempi e procedure, si fa rinvio alle allegate Note tecniche. Giova al riguardo premettere che l'attività di formulazione delle proposte avverrà mediante la compilazione delle schede proposte fornite tramite il **sistema SICOGE**, nonché attraverso una serie di *file excel* secondo le forme e modalità degli scorsi anni, in base alle istruzioni elencate nelle citate Note tecniche. Quale elemento di novità, si segnala che fanno eccezione alla predetta procedura i Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa, individuati quali amministrazioni pilota, **la cui attività avverrà direttamente sul nuovo sistema InIt**, senza pertanto la necessità della compilazione dei citati *file excel* (con la sola eccezione degli adempimenti relativi alle gestioni fuori bilancio ex articolo 31-bis della legge n. 196 del 2009).

2. La formazione delle previsioni a legislazione vigente 2024-2026

2.1 Previsioni della Sezione II del disegno di legge di bilancio

Come è noto, il disegno di legge di bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno e si compone di due sezioni distinte: la Sezione I dedicata alle innovazioni legislative e la Sezione II contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (rifiinanziamenti, definanze e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti).

Nel rinviare alla Nota tecnica n. 1 per le indicazioni di dettaglio in merito alla formulazione delle previsioni da riportare nella Sezione II, si rappresenta che in conformità con la funzione programmatica di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno formulare le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione (2024-2026), affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa basate sul cronoprogramma dei pagamenti, **nonché assicurarsi che le previsioni siano definite anche in un orizzonte pluriennale, prestando particolare attenzione alle annualità ricomprese nel periodo 2024-2030**. Ciò anche in relazione alle **regole di governance europee** in corso di definizione. Infatti, in tale contesto, assumerà importanza la definizione degli stanziamenti a legislazione vigente quanto più possibile aderente alle reali esigenze di spesa, oltre che in linea con il dettato normativo.

2.2 Criteri e facoltà per la formulazione delle proposte

2.2.1 Criteri generali

Pur rimandando alle specifiche indicazioni fornite nella Nota tecnica n. 1, si ricorda che le previsioni andranno formulate nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 della legge n. 196 del 2009³, oltre a quello della competenza finanziaria modificato secondo il nuovo concetto di imputazione in bilancio in base all'esigibilità.

Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli interventi, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per la loro attuazione e articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2024-2026 nonché per il successivo arco di tempo pluriennale.

In tale contesto potranno essere avanzate proposte di rimodulazione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della citata legge n. 196 del 2009, per le quali si rinvia al paragrafo 3.2 della Nota tecnica n. 1. Resta ferma la possibilità di revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare la compatibilità delle stesse con gli obiettivi di finanza pubblica.

2.2.2 Criteri per migliorare la programmazione finanziaria a legislazione vigente: determinazione degli stanziamenti relativi a spese di particolare natura

Ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, si segnala innanzitutto la necessità, per le Amministrazioni che propongano richieste di aumento delle spese di fabbisogno rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente, di giustificare sempre le ragioni dell'incremento previsto, illustrando la richiesta in maniera più dettagliata nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa si siano registrate, nell'anno precedente, significative economie a consuntivo. Tali informazioni devono essere riportate anche nella sezione II della nota integrativa (criteri di formulazione delle previsioni). In assenza di un'adeguata motivazione a sostegno, le proposte in questione non potranno essere assentite.

Per le **spese di fabbisogno**, l'analisi volta alla formulazione delle proposte non dovrà essere limitata alla valutazione di eventuali richieste di incremento dello stanziamento, ma dovrà essere ampliata anche alla verifica del mantenimento in bilancio di tutto o parte dello stanziamento in relazione alle effettive esigenze di programmazione e capacità di impegno delle risorse, anche tenuto conto dell'attività sopra accennata di cui all'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.

Il perdurare del contesto di crisi a livello internazionale rende necessario porre attenzione alle risorse stanziare in bilancio per le spese per la componente energetica (utenze e carburanti), già integrate per il corrente esercizio. Ciò premesso, la dinamica in atto appare assumere caratteristiche meno marcate rispetto al recente passato e, quindi, pur monitorando l'evoluzione del quadro macroeconomico, lo stanziamento per

³ Si fa riferimento, in particolare, ai principi della veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza, congruità, coerenza, prudenza e verificabilità.

gli anni 2024 e seguenti va riportata ad un livello congruente con le aspettative delineate nel Documento di economia e finanza 2023.

Allo scopo di agevolare le Amministrazioni nella formulazione delle proposte relative alle spese di fabbisogno per il funzionamento delle strutture, l'Ispettorato generale del bilancio renderà disponibili ai referenti delle Amministrazioni centrali, sul sistema InIt - contabilità economica analitica, nella sezione "Supporto programmazione finanziaria – Dati di consuntivo", una serie di tabelle che espongono i costi degli acquisti di beni e servizi, godimento di beni terzi e oneri diversi di gestione, dettagliati per i diversi livelli del Piano dei conti; ciò consentirà un'analisi più approfondita e mirata dei fabbisogni necessari all'acquisto di beni e servizi e la determinazione di stanziamenti calibrati sulle effettive esigenze.

Con riferimento agli **oneri inderogabili**, le previsioni dovranno essere basate sul monitoraggio dell'andamento delle determinanti della spesa e su una stima realistica del loro sviluppo nel prossimo triennio e nel successivo arco di tempo pluriennale, dettagliata in maniera analitica con riferimento all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e all'utenza di riferimento, riportando nella documentazione allegata alle proposte, qualora possibile, le ipotesi sottostanti le stime e ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Le Amministrazioni potranno eventualmente ipotizzare - ove possibile in via amministrativa - una modifica dei parametri che determinano la spesa al fine del contenimento della stessa. Per gli elementi di dettaglio si rinvia alla Nota tecnica n. 1.

Inoltre, nel rinviare a quanto rappresentato con la circolare RGS n. 18 del 21 aprile u.s., le previsioni dovranno garantire, in ogni caso, il conseguimento delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 22-bis della legge 196/2009 confluite nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Pertanto, eventuali variazioni proposte su capitoli/piani gestionali interessati da tali riduzioni dovranno essere motivate tramite un'apposita relazione che indichi, oltre alle ragioni della variazione, la garanzia del conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa. Nel caso in cui, in particolare, sui capitoli in esame dovessero essere avanzate proposte di rifinanziamento, andrà in pari misura proposta una misura alternativa di riduzione ai sensi del citato articolo 22-bis, comma 3, della legge 196/2009, che garantisca i medesimi effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Andranno, inoltre, contestualmente forniti gli elementi di valutazione richiamati nell'allegato n. 2 al DPCM 4 novembre 2022 che ha declinato l'obiettivo di risparmio tra i ministeri. Nel caso in cui, invece, i predetti capitoli/piani gestionali dovessero essere oggetto di ulteriori riduzioni di spesa, la citata relazione dovrà illustrare i motivi delle disponibilità finanziarie aggiuntive e garantire che l'ulteriore riduzione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla revisione della spesa.

Per quanto riguarda le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di **contributi pluriennali** ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, che sono utilizzati per stipulare mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato, si rammenta la necessità che le Amministrazioni che erogano il contributo comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi o, in alternativa, qualora siano intervenute

variazioni rispetto al piano originario, l'eventuale rimodulazione del profilo temporale e finanziario dei mutui da attivare. In ogni caso, in sede di previsione, per i mutui già attivati, si rende necessario iscrivere il contributo ripartendolo tra le spese per interessi passivi e quelle per il rimborso di passività finanziarie. Pertanto, le Amministrazioni dovranno effettuare la ricognizione dei mutui in essere, al fine di allineare tali spese ai reali fabbisogni in relazione ai rispettivi piani di ammortamento.

Infine, si richiama l'attenzione, in materia di **incentivi tecnici** di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, alle indicazioni fornite al paragrafo 4.3 della Nota tecnica n. 1.

2.2.3 Revisione della rappresentatività della struttura del bilancio

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, della legge n. 196 del 2009, con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna Amministrazione sulla base delle rispettive competenze. Pertanto, si segnala la necessità che le Amministrazioni verifichino e/o segnalino l'eventuale sussistenza di criticità in termini di rappresentatività delle rispettive strutture per programmi e delle loro articolazioni in azioni, anche al fine di valutare eventuali spostamenti di risorse tra le diverse Amministrazioni coinvolte nella gestione delle politiche di settore.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sulla progressiva evoluzione delle politiche sottostanti i programmi e sulle riorganizzazioni intervenute nei Ministeri, che hanno comportato modifiche sia della struttura per missioni, programmi e azioni, sia nell'attribuzione di alcuni programmi ai Ministeri competenti, al fine di garantire la migliore articolazione del bilancio. Utili elementi al riguardo potranno essere desunti, come di consueto, dalla nota metodologica per le azioni, relativa alla legge di bilancio 2016-2018, reperibile in allegato alla Circolare RGS n. 20 del 2016 (http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota_metodologica_per_Azioni_2016-2018).

2.3 Applicazione del concetto di impegno "ad esigibilità" (IPE)

Come è noto, con la riforma della legge di bilancio si deve porre maggiore attenzione alla "fase di cassa", cioè al momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che al momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva.

L'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti è finalizzata alla riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi nonché ad un miglior controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico.

Assumono particolare rilevanza al riguardo i recenti orientamenti da parte delle autorità statistiche sovranazionali sul trattamento contabile di talune agevolazioni fiscali, sebbene gli stessi non abbiano avuto riflessi sull'impatto temporale in termini di fabbisogno e di debito pubblico, per i quali rileva esclusivamente il tiraggio di cassa connesso alla fruizione delle agevolazioni.

Alla luce di queste nuove regole di registrazione e degli effetti di bilancio connessi, al fine di garantire il rigoroso presidio degli andamenti di finanza pubblica ed in particolare del livello di debito pubblico, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere nella fase di programmazione finanziaria una più attenta definizione dei propri fabbisogni di cassa che ne consenta l'utilizzo pieno in relazione alle esigenze. Anche in corso di gestione, nell'ambito degli strumenti di flessibilità già previsti dal vigente assetto contabile, è fondamentale la valutazione dei profili di cassa dei diversi interventi già programmati e che si intende variare allo scopo di ottimizzare le risorse di cassa disponibili ed evitarne mancati utilizzi.

In tale direzione, la definizione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore), che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione. È necessario, quindi, che le Amministrazioni, nel determinare gli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, tengano conto in maniera puntuale dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione verrà a scadenza sulla base della pianificazione della spesa.

Ciò premesso, occorrerà prendere in considerazione i principi introdotti con la riforma, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) assicurare la sussistenza delle disponibilità finanziarie ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa (secondo il nuovo concetto) sia in termini di competenza che di cassa. In particolare, la disponibilità delle risorse finanziarie - ferma restando la sussistenza di quella in termini di competenza per l'intero arco temporale previsto nell'impegno pluriennale - deve essere assicurata, in termini di cassa, almeno per il primo anno di imputazione in bilancio sin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, per gli anni successivi, garantendo il rispetto del piano finanziario dei pagamenti anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Al riguardo, giova richiamare quanto dispone la circolare RGS n. 29 del 2019, cui si rinvia, in materia di impegni di spesa per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche. In fase di previsione, la disponibilità di cassa va valutata rispetto alla prevista massa spendibile, tenendo conto del presumibile smaltimento pluriennale dei residui, e deve essere quindi assicurata in tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale;
- 2) tenere conto delle norme in materia di impegno e pagamento inerenti alla gestione della spesa effettuata dalle Amministrazioni tramite funzionari o commissari delegati, comunque denominati. Con l'introduzione - nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 - del concetto di "impegno di spesa delegata" si è inteso declinare, con riferimento a tale modalità di gestione della spesa, il nuovo concetto di impegno che, come noto, per la spesa sostenuta dagli ordinatori primari, è disciplinato dalle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo 34. In particolare, in base al comma 2-bis, "gli impegni di spesa delegata sono assunti dall'Amministrazione nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le

obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi". La predisposizione dei programmi di spesa da parte dei funzionari delegati (FFDD), ancorché non sia da considerarsi vincolante ai fini della predisposizione del cronoprogramma e della successiva assunzione degli impegni da parte dell'Amministrazione, è volta a fornire alla stessa le informazioni circa l'effettiva esigibilità delle obbligazioni sottostanti e rendere meno difficoltosa la verifica dal centro dell'effettività esigibilità del debito/credito. È necessario da parte delle Amministrazioni garantire un costante aggiornamento dei piani finanziari di pagamento dei FFDD e quindi una più puntuale gestione dei residui di spesa delegata, maturati in relazione agli importi degli ordini di accreditamento non interamente utilizzati entro il termine di chiusura dell'esercizio, in base all'effettiva esigibilità nell'esercizio successivo delle somme impegnate. Si raccomanda pertanto un'attenta programmazione della spesa che da un lato coinvolga l'Amministrazione centrale nel non porre in essere prassi in contrasto con la ratio della norma e dall'altro parte dall'analisi dei dati di consuntivo per porre l'accento su prassi poco ortodosse di incremento nella parte finale dell'anno di somme trasferite in periferia per rendere meno stringente il vincolo dell'esigibilità. Si ritiene pertanto necessario che, nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, l'Amministrazione tenga conto dei programmi di spesa predisposti dai funzionari delegati per il periodo di riferimento e ne incentivi la predisposizione e l'aggiornamento in modo da rendere possibile una formulazione delle proposte basata sul fabbisogno di spesa previsto, anche in termini di cassa, rinviando alla circolare RGS n. 21 del 2018 per maggiori indicazioni in merito alla spesa delegata e ai "residui di spesa delegata". Tali residui seguono comunque la medesima disciplina contabile dei residui relativi alla spesa diretta, ad esempio per quanto riguarda i termini di conservazione;

- 3) tenere conto della modifica delle norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli Uffici periferici con l'abrogazione della legge 17 agosto 1960, n. 908. L'articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009 estende la possibilità per le Amministrazioni centrali di provvedere alla assegnazione ai propri Uffici periferici di fondi da gestire secondo le modalità proprie degli ordinatori primari di spesa, prevedendo che ciò possa avvenire sia per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite da specifiche disposizioni di legge o regolamento sia per l'espletamento delle attività rimesse agli stessi dagli Uffici centrali.

Lo strumento messo a disposizione delle Amministrazioni per programmare più correttamente gli impegni (oltre che i pagamenti) in ciascun anno e, quindi, anche di ausilio alle proposte di stanziamenti di competenza e cassa è il piano finanziario dei pagamenti (**cronoprogramma**). L'utilizzo corretto di tale strumento consentirà di programmare al meglio i flussi finanziari in modo da consentire l'impegno delle somme ai sensi della richiamata normativa contabile.

Quanto alle entrate, si evidenzia che l'adozione della nuova nozione contabile di accertamento qualificato, in base alla quale si prevede l'avvicinamento dell'accertamento alla fase della riscossione, entrerà in vigore con il completamento delle modifiche normative e con l'avvio del nuovo sistema InIt. A seguito della sperimentazione, come disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2018, è stato, infatti, predisposto l'aggiornamento del Titolo VI, relativo alle entrate, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), al fine di adeguare la normativa contabile alla nuova competenza finanziaria. Coerentemente, nell'ambito delle attività di sviluppo del nuovo sistema informativo InIt (cfr. https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/inIt/index.html), sono stati definiti gli opportuni interventi tecnici al fine di consentire la rilevazione, anche nei sistemi gestionali dell'agente della riscossione, dell'accertamento qualificato. Pertanto, modifiche alle modalità di predisposizione delle previsioni di entrata saranno introdotte al termine delle attività sopradette e con l'avvio del nuovo sistema informativo anche per la gestione delle entrate del bilancio dello Stato in contabilità finanziaria.

2.3.1 Il ruolo della cassa e il piano finanziario dei pagamenti

Per le proposte di cassa in fase di formazione del bilancio di previsione vi è l'obbligo, per i responsabili della gestione dei programmi, della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti che tenga conto del concetto di impegno contabile ad esigibilità (IPE), in relazione al quale l'imputazione dell'impegno avviene nell'anno in cui è previsto il pagamento e quindi in funzione all'esigibilità dell'obbligazione (a scadenza).

L'Amministrazione, quindi, deve avanzare per il bilancio pluriennale richieste di cassa coerenti con la previsione di smaltimento dei residui passivi presunti (anche con riferimento a quelli di nuova formazione) e con la previsione di pagamento della competenza iscritta in bilancio per i suddetti anni.

Un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse di cassa a disposizione dell'Amministrazione non può prescindere da una adeguata capacità di coordinamento tra le varie strutture ministeriali volta a garantire la tempestiva individuazione e messa a disposizione delle risorse occorrenti per i pagamenti.

Giova rimarcare, con riferimento all'attività di monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, vista anche la procedura d'infrazione UE per i ritardati pagamenti nonché il monitoraggio degli obiettivi connessi alla riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento anche del comparto Amministrazioni centrali) del PNRR, la necessità di garantire la massima priorità all'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento di tali debiti, utilizzando la fase della formazione per rivedere le richieste di cassa e rimodulare i relativi stanziamenti in funzione delle esigenze di pagamento connesse con tali partite debitorie. Tale richiamo è particolarmente urgente per quelle Amministrazioni che presentano scostamenti significativi dai termini ordinari di pagamento, già oggetto di particolare attenzione da parte di questo Dipartimento.

Anche per quanto riguarda il ricorso alla flessibilità per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, comprese le eventuali proposte

di rimodulazione delle dotazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. a), della legge n. 196 del 2009 in via compensativa all'interno di ciascuno stato di previsione, è necessaria un'adeguata motivazione, pur quando si sostanzino in una mera rimodulazione in avanti dei fattori legislativi, fornendo le ragioni della variazione per ciascun anno, in modo particolare quando si tratti di una riduzione.

2.3.2 La rimodulazione delle spese in conto capitale sulla base del cronoprogramma dei pagamenti e per effetto della cancellazione dei residui

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, restano confermate anche per l'anno 2024 le facoltà riconosciute all'Amministrazione⁴ di disporre delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio, appositamente individuate, per riscriverle con il disegno di legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti, compresi gli eventuali residui di stanziamento.

Va sottolineato, come già accennato nelle premesse della presente circolare, che a partire dall'esercizio 2023 cessa di avere effetto l'art. 4-*quater*, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 32 del 2019 (come modificata dal DL n. 77 del 2021 che ha prorogato di un anno la disposizione), il quale ha disposto che la facoltà in parola si applicava, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale annuali ed a quelle pluriennali a carattere permanente. Di conseguenza, dall'esercizio 2023 le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, per le quali è possibile esercitare la menzionata facoltà di riscrittura negli esercizi successivi delle somme non impegnate (ex art. 30, comma 2, lettera b, della legge n. 196 del 2009), tornano ad essere esclusivamente quelle oggetto di rilevazione per la stesura della Nota Illustrativa sulle leggi pluriennali di carattere non permanente allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Tuttavia, poiché in fase di disegno di legge di bilancio tale facoltà potrà essere esercitata solo qualora in sede di consuntivazione dell'esercizio 2022 (anno per il quale il citato art. 4-*quater*, comma 1, lettera c) del DL 32/2019 è vigente) sia stata manifestata la volontà di esercitare la facoltà stessa, indicando le specifiche autorizzazioni su cui applicarla negli appositi allegati al DAR (cfr. circolare RGS n. 6 del 3 febbraio 2023 "Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022"), con il disegno di legge di bilancio 2024-2026 potranno essere riscritte in bilancio le somme indicate nei DAR anche con riferimento alle autorizzazioni pluriennali in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.

Pertanto, **con il disegno di legge di bilancio 2024-2026, le Amministrazioni potranno esercitare tale facoltà a valere sulle risorse all'uopo identificate dalle stesse in sede di Rendiconto 2022.** A tal fine sono disponibili, per le Amministrazioni che operano sul SICOGE e per le Amministrazioni pilota che operano su InIt, delle apposite funzioni sui rispettivi sistemi, rinviando per maggiori dettagli al paragrafo 3.1 della Nota tecnica n. 1.

⁴ In base a quanto segnalato con le circolari RGS n. 9 e n. 15 del 2017.

È fondamentale ricordare che l'art. 15, comma 8, lettera c), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha introdotto all'art 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il comma 1-bis, il quale statuisce che “a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse”. Pertanto, le somme che in sede di consuntivo 2022 sono state dichiarate economie ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera b) e che verranno iscritte nuovamente nella competenza degli esercizi futuri a partire dall'esercizio finanziario 2024, non potranno costituire oggetto di ulteriori richieste di reiscrizione. Si invitano pertanto le Amministrazioni ad una ponderata valutazione ed esatta definizione degli esercizi finanziari per i quali richiedere la reiscrizione, al fine di una corretta programmazione dell'utilizzo delle risorse in relazione al piano finanziario dei pagamenti.

2.3.3 Riaccertamento annuale residui passivi perenti e iscrizione in bilancio

Restano inalterate le procedure per il riaccertamento annuale da parte delle Amministrazioni della sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza nelle scritture contabili delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, secondo le indicazioni fornite dalla circolare RGS n. 6 del 2023, determinando l'eliminazione dei residui passivi perenti non più dovuti, considerati economie patrimoniali ai sensi dell'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009 e riportati in apposito allegato al Rendiconto 2022.

In esito a tale riaccertamento, a partire dal 2024, con il disegno di legge di bilancio le risorse relative all'ammontare dei residui perenti eliminati potranno essere iscritte, su base pluriennale, in appositi fondi da ripartire iscritti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, previa valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo impatto sui conti pubblici, compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate.

In relazione agli esiti del riaccertamento in parola, quali risultano dal Rendiconto 2022 e tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, l'Ispettorato generale del bilancio quantificherà l'alimentazione dei suddetti fondi da ripartire.

2.3.4 La flessibilità in fase di formazione del bilancio

Viene confermata per il 2024, sulla base delle indicazioni della circolare RGS n. 30 del 2016, la flessibilità a disposizione delle Amministrazioni prevista dall'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

In particolare, oltre alla già citata facoltà di rimodulazione per effetto delle modifiche nella gestione dei residui, ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, si prevede per ciascun Ministero la possibilità:

- di rimodulare in via compensativa, anche tra Missioni di spesa diverse, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) (c.d. rimodulazioni verticali);

- di rimodulare, nell'arco del bilancio pluriennale, in termini di competenza e cassa, le dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma dei pagamenti, ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera a) – limitatamente al solo triennio di riferimento del bilancio di previsione per la fattispecie particolare delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale a carattere permanente e fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata dalla legislazione vigente (c.d. rimodulazioni orizzontali).

Per maggiori dettagli sull'esercizio di tali facoltà si rinvia al paragrafo 3 della Nota tecnica n. 1.

2.4 Riorganizzazioni strutture dei Ministeri

Nel caso di processi di riorganizzazione avviati nel corso dell'anno, le Amministrazioni interessate dovranno inviare all'Ispettorato generale del bilancio, entro la data del 15 luglio p.v., appositi prospetti che mettano in relazione la struttura organizzativa preesistente con la nuova derivante dai processi di riorganizzazione in corso con le corrispondenti missioni, programmi e azioni del bilancio dello Stato. Nel caso in cui i provvedimenti di riorganizzazione da adottare in attuazione di disposizioni normative vigenti non siano stati perfezionati alla data di presentazione dei suddetti prospetti, le eventuali modifiche dovranno essere successivamente e tempestivamente segnalate al perfezionamento dei provvedimenti.

In via generale, si ricorda che ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

2.5 Spese di personale

Per quanto concerne le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota tecnica n. 1.

2.6 Proposte di previsioni per le entrate e aggiornamento delle entrate "stabilizzate"

Per quanto riguarda le **entrate**, le proposte di previsioni per il triennio 2024-2026 si riferiscono ai capitoli/articoli quali unità elementari del bilancio. I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per i precedenti esercizi finanziari.

Come già evidenziato, l'introduzione dell'accertamento qualificato non determina modifiche ai criteri di elaborazione delle previsioni di entrata per il triennio 2024-2026. L'esercizio finanziario a decorrere dal quale la nuova nozione contabile diviene efficace ai fini della predisposizione del bilancio di previsione è, infatti, da definirsi, al termine delle attività già evidenziate nel precedente paragrafo 2.3, come emerse nel corso della sperimentazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disciplinato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2018.

Con riferimento alle **entrate tributarie**, le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti all'evoluzione dei cespiti tributari dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Con riferimento alle **entrate non tributarie**, la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite e alla legislazione di riferimento. Le Amministrazioni competenti provvederanno alla formulazione delle proposte, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità e le procedure indicate nello specifico punto riportato nella citata Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Allo stato di previsione dell'entrata viene, altresì, allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, predisposto da una apposita Commissione istituita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016, in cui sono elencate le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero di regime di favore derivanti da disposizioni normative vigenti, con indicazione della relativa descrizione e della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, della quantificazione degli effetti finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda le **entrate di scopo finalizzate per legge da iscrivere in bilancio già in fase di previsione**, come di consueto occorrerà aggiornare gli importi degli stanziamenti già iscritti in bilancio attraverso la procedura di "stabilizzazione", che potrebbero non risultare in linea con il regolare andamento delle entrate.

Per quanto concerne la valutazione di eventuali ulteriori stabilizzazioni, la revisione delle entrate attraverso il monitoraggio dei versamenti effettivamente affluiti e l'allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate, si richiamano le disposizioni e le istruzioni fornite con la circolare RGS n. 18 del 21 aprile 2023 riguardante "Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2023".

Su tali aspetti si fa peraltro rinvio, per maggiori dettagli, anche alla circolare RGS n. 4 del 25 gennaio 2023, concernente "Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2023-2025 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo", rammentando in particolare che la stabilizzazione non costituisce un'autorizzazione di spesa in via permanente e che le proposte verranno valutate anche in considerazione della effettiva spendibilità delle somme in corso d'anno.

2.7 Nuova classificazione economica delle entrate e delle spese e piano dei conti integrato

La natura economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato è rappresentata mediante la **classificazione economica** strutturata secondo i requisiti definiti dall'art. 25 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il quale stabilisce, tra le altre cose, che le entrate e le spese siano ripartite in Titoli.

A partire dal bilancio di previsione per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, la classificazione economica è stata oggetto di una profonda revisione.

Tale revisione, operata dalla Ragioneria generale dello Stato, trova fondamento in due principali ordini di motivi.

In primo luogo, la classificazione economica è stata rivista in considerazione del fatto che con la fine dell'esercizio 2022 si è conclusa la sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-sexies della citata legge n. 196 del 2009. La legge di contabilità e finanza pubblica prevede, infatti, che al termine della sperimentazione, nell'ambito della gestione sia adottata, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria (art. 38-bis, comma 1, legge n. 196 del 2009), mediante l'impiego di un **piano dei conti integrato** (art. 38-ter), che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. La sperimentazione (art. 38-sexies), avviata nel 2019, è stata disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019 e da numerose circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato. Inizialmente stabilita su base triennale, è stata poi prolungata di un anno dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e si è conclusa, quindi, il **31 dicembre 2022**.

Il piano dei conti è stato adottato con il DPR 12 novembre 2018, n. 140 (GU Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018) ed è stato aggiornato, per quanto riguarda i conti economici e patrimoniali, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021.

In considerazione del venire meno, dall'inizio del 2023, del carattere sperimentale del piano dei conti stesso, si è reso necessario procedere, con le modalità previste dal citato decreto-legge n. 77 del 2021, ad un nuovo aggiornamento del Piano dei conti (PdC), disposto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022.

Tra le principali novità si segnala che è stato definito un unico elenco di conti articolati in cinque livelli strutturati gerarchicamente e raggruppati in cinque sezioni: i) Attivo; ii) Passivo; iii) Componenti economiche positive (ricavi/proventi); iv) Componenti economiche negative (costi/oneri); v) Conti d'ordine. Di conseguenza, le voci del modulo economico di cui all'allegato 1.2 del citato DPR n. 140 del 2018, successivamente aggiornate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite da quelle delle sezioni iii) e iv) del nuovo PdC economico-patrimoniale e le voci del modulo patrimoniale di cui all'allegato 1.3 del medesimo DPR, successivamente aggiornate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite da quelle delle sezioni i), ii) e v) del nuovo PdC economico-patrimoniale.

L'articolo 3 del D.M. ha, inoltre, stabilito che, a partire dal 2023, l'integrazione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale avvenga per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e non più per il tramite del modulo finanziario del PdC originariamente previsto, all'allegato 1.1, dal più volte citato DPR n. 140 del 2018, che ha cessato quindi di essere applicato.

Infine, si segnala che allo scopo di evidenziare le relazioni tra la nuova classificazione economica e le voci del nuovo PdC economico-patrimoniale, nell'allegato 2 del D.M. sono stati forniti appositi schemi di

raccordo tra il PdC e, rispettivamente, la classificazione delle entrate (art. 25, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e la classificazione delle spese del bilancio dello Stato (art. 25, commi 3 e 3-bis, e art. 25-bis, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese trova ulteriore fondamento nel programma InIt della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato a rendere disponibile alle amministrazioni pubbliche un unico sistema informatico integrato di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*) a supporto dei processi contabili.

Le caratteristiche, la struttura e le tempistiche del Programma InIt, che coinvolge in una prima fase le Amministrazioni centrali dello Stato, sono state descritte in diverse Circolari, tra le quali di particolare rilievo la **Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 9** e relativi allegati tecnici, alla quale si rinvia. Alla data odierna, sono già state rilasciate funzionalità di sistema riguardanti **la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità economica analitica per centri di costo** (c.d. Rilascio 1 del sistema) e la **gestione fisica e contabile dei beni** (Rilascio 2, per il quale si rinvia alla **Circolare RGS del 25 ottobre 2021, n. 23** e alla successiva **Circolare RGS del 25 gennaio 2022, n. 7**). Con l'inizio del 2023 si è avviato il graduale rilascio delle funzionalità relative alla contabilità finanziaria (Rilascio 3) con particolare riferimento all'acquisizione dei dati delle entrate dello Stato provenienti dalle Agenzie fiscali e alla formazione del bilancio di previsione oggetto della presente circolare (cfr. anche la **Circolare del 3 febbraio 2023, n. 7**). La messa in linea delle funzioni relative al Rilascio 3 proseguirà nel corso del 2024 e del 2025. Successivamente saranno rilasciate le funzionalità relative al Rendiconto generale dello Stato (finanziario e patrimoniale) e ai funzionari delegati (Rilascio 4).

All'interno del nuovo sistema la nuova classificazione economica delle entrate e quella delle spese svolgono un triplice ruolo:

- guidano la scelta dei conti del piano dei conti economico-patrimoniale per gli operatori che registrano documenti di costo (fatture passive e altri documenti), in coerenza con la natura economica degli stanziamenti del bilancio;
- permettono al sistema InIt di generare scritture automatiche di contabilità economico-patrimoniale per alcune spese non correlate a documenti contabili (es. spese per trasferimenti e del debito pubblico) e per la maggior parte delle scritture di entrata;
- in prospettiva, consentiranno una rappresentazione di entrate e spese del bilancio di previsione, del bilancio assestato e del rendiconto generale dello Stato coerente e raccordabile con il piano dei conti economico-patrimoniale e con i valori che saranno rappresentati nei futuri schemi di Conto economico e Stato patrimoniale.

Rinviando alla Nota Tecnica n. 1 della **Circolare del 18 maggio 2022, n. 22** per maggiori dettagli sulla nuova classificazione economica, nonché alla **Circolare del 21 dicembre 2022, n. 46** per la versione definitiva della classificazione stessa, qui ci si limita a richiamare i principali cambiamenti.

Per quanto riguarda l'Entrata:

- è stata operata una riorganizzazione dei contenuti delle categorie: limitate nei Titoli I, III e IV, più profonde nel Titolo II (cfr. la Nota Tecnica n. 1 e la relativa appendice);
- la classificazione si articola nelle seguenti voci gerarchicamente ordinate: Titolo, Categoria,

Tipologia, Provento.

Per quanto riguarda la Spesa le principali novità sono:

- la presenza di due nuove categorie - la n. 13 e la n. 27 - rispettivamente destinate ad accogliere i “fondi da ripartire”, attualmente classificati nelle categorie 12 (altre spese correnti) e 26 (altre spese in conto capitale);
- l’abolizione del quarto e quinto livello della classificazione (CE4 e CE5) che portano quindi la spesa ad essere ripartita secondo le seguenti voci gerarchicamente ordinate: Titolo, Categoria, CE2, CE3;
- rispetto all’attuale classificazione, la maggior parte dei cambiamenti sono effettuati a livello di CE2 e CE3 per assicurare il migliore raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale.

Per quanto riguarda sia l’Entrata che la Spesa, per dono di significato economico le categorie attualmente dedicate agli ammortamenti (rispettivamente categoria 14 per l’Entrata e 11 per la Spesa) che, a partire dall’esercizio 2023, con il termine della sperimentazione di cui sopra, saranno quantificati nell’ambito della contabilità economico-patrimoniale. Conseguentemente, nel bilancio 2023 le suddette categorie presenteranno valori pari a zero.

2.8 Calendario degli adempimenti

Il calendario degli adempimenti, riportato di seguito, prevede il completamento dell’esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio, per consentire la predisposizione dei documenti di bilancio nei tempi previsti per la presentazione dalla normativa vigente:

15 maggio: disponibilità dei dati contabili su SICOGE (InIt per le Amministrazioni pilota) per l’avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni, ad esclusione di quelle relative al personale che potranno essere avviate solo al termine della rilevazione degli allegati delle spese per il personale.

Le attività per la compilazione degli allegati relativi alle spese di personale andranno effettuate dal 5 luglio al 15 settembre. Per maggiori dettagli si rinvia alle Note tecniche n. 1 e n. 3.

9 giugno: termine ultimo per l’inserimento a Sicoge (16 giugno per le Amministrazioni pilota su InIt) delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l’invio agli Uffici centrali del bilancio dei seguenti file excel: rimodulazioni verticali tra autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (§ 3.2 della Nota tecnica n. 1); autorizzazioni di spesa rientranti nelle fattispecie di fondo opere e fondo progetti (§ 4.2 della Nota tecnica n. 1); eventuali proposte di nuove stabilizzazioni delle riassegnazioni di entrate (§ 2.1.2 della Nota tecnica n. 1);

28 giugno: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l’invio all’Ispettorato generale del bilancio dei suddetti file excel.

2.9 Note integrative

Le Note integrative da allegare agli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio, redatte su base triennale, sono elaborate e inserite a cura di ogni Amministrazione sul sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sono aggiornate subito dopo l'approvazione della legge di bilancio⁵.

Giova ricordare che le Amministrazioni dovranno formulare gli obiettivi in chiara relazione con le azioni del programma, tenendo conto che essi devono essere attinenti alla realizzazione e alle finalità ultime delle politiche sottostanti i programmi di spesa e non limitarsi alla mera indicazione delle attività svolte dall'Amministrazione. In sostanza, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.

Va, altresì, segnalato che, nella fase di previsione, in conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa di cui al decreto legislativo n. 93 del 2016, le Note Integrative comprendono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa direttamente riferiti alle azioni del bilancio.

In sintesi, le Note integrative relative alla spesa includono:

- le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'Amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza e in eventuali altri atti di indirizzo e di programmazione, incluso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero;
- il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti;
- le risorse finanziarie per il triennio di riferimento per competenza e cassa, per ciascuna azione e con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni indicati dalle Amministrazioni;
- gli obiettivi correlati a ciascun programma e formulati con riferimento alle azioni e i relativi indicatori di risultato.

Come per gli anni scorsi si segnala che, per il programma 32.2 "Indirizzo politico", gli indicatori di risultato sono forniti dal Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base del protocollo d'intesa del 2016, stipulato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio (https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Note_integrative/Direttive-/Protocollo_integrato_dintesa.pdf), finalizzato a favorire

⁵ Le Note integrative agli stati di previsione della spesa per il triennio 2024-2026 sono elaborate per Missioni, Programmi e azioni. Per ciascuna azione sono espresse le risorse finanziarie per il triennio, articolate secondo le categorie economiche di spesa, e devono essere indicati i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. Le Note integrative, inoltre, contengono il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le Amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo e con le disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 91 del 2011 (che al Titolo V contiene disposizioni in materia di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio).

una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica. Al riguardo, si rinvia alle indicazioni di dettaglio contenute nella Nota tecnica n. 2.

Dall'11 luglio 2023 le Amministrazioni procederanno alla predisposizione della Nota integrativa a partire dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori e successivamente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio provvederà a rendere disponibili i dati finanziari provvisori del DLB 2024-2026, dandone evidenza tramite comunicazione sul portale dedicato.

Per istruzioni dettagliate e puntuali sul contenuto delle Note integrative agli stati di previsione della spesa, sui criteri da utilizzare per la loro predisposizione, sul processo, sugli attori coinvolti e sul calendario degli adempimenti, si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

Nella nota integrativa relativa allo stato di previsione dell'entrata, infine, vengono riportati i criteri adottati per la formulazione della previsione triennale relativa alle principali imposte e tasse e sono specificate, per ciascun titolo, la quota avente carattere ricorrente e quella avente carattere non ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio.

Anche per le modalità operative di predisposizione della nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

2.10 Budget dei costi

L'articolo 21, comma 11, lettera f), della legge n. 196 del 2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi della relativa Amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.

Il disegno di legge di bilancio, in applicazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016, contiene, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica. Pertanto, le stime di costo per il triennio 2024-2026 e i prospetti di riconciliazione devono far riferimento agli stanziamenti di spesa inclusivi delle disposizioni aventi per oggetto misure quantitative, che sono funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria.

Per quanto sopra riportato, il processo per la formulazione del budget a disegno di legge di bilancio prevede che le Amministrazioni attraverso il modulo InIt di contabilità economica analitica:

- inseriscano le previsioni degli anni persona, di costo, degli investimenti e la riconciliazione in coerenza con gli stanziamenti a legislazione vigente;
- aggiornino, prima della presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio, le previsioni di costo inserite e provvedano alla relativa riconciliazione con i dati finanziari in considerazione delle disposizioni della manovra.

Le previsioni economiche, inoltre, saranno formulate avendo come riferimento le strutture organizzative esistenti al momento dell'ultima rilevazione dell'anno 2023. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni che sono oggetto di provvedimenti di riorganizzazione a concordare tempestivamente con

L'Ispettorato generale del bilancio le modifiche alle strutture contabili da utilizzare per la previsione dei costi 2024-2026.

Come per le precedenti rilevazioni, l'inserimento delle previsioni quantitative del personale è effettuato un'unica volta sul modulo InIt di contabilità economica analitica per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO), pur tenendo conto di quanto specificato nelle successive note tecniche n. 1 e n. 3.

A partire dal 19 giugno 2023, le Amministrazioni procederanno, sul sistema InIt, all'inserimento dei dati quantitativi del personale e, successivamente, all'inserimento dei costi del triennio di riferimento. Dopo l'acquisizione dei dati del bilancio finanziario di previsione a legislazione vigente, i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni potranno procedere alla riconciliazione dei costi con gli stanziamenti di bilancio.

Le eventuali modifiche da apportare alle previsioni economiche in considerazione della Sezione I del disegno di legge di bilancio saranno effettuate dalle Amministrazioni dopo l'acquisizione dei dati finanziari definitivi.

Si rinvia alla Nota tecnica n. 3 per indicazioni puntuali sulla formulazione delle previsioni economiche e per il calendario dettagliato degli adempimenti.

In seguito all'approvazione parlamentare della legge di bilancio 2024-2026, le Amministrazioni procederanno all'aggiornamento delle previsioni del Budget economico a disegno di legge di bilancio e della relativa riconciliazione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella nota tecnica n. 3.

2.11 Allegato conoscitivo relativo alle gestioni fuori bilancio

L'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 - in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, introducendo l'articolo 31-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, al comma 2, che, per il bilancio dello Stato, le informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, siano rese disponibili mediante un allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2015 ha approvato lo schema di «allegato conoscitivo» al disegno di legge di bilancio mediante il quale esporre, annualmente e per ciascuno stato di previsione, le informazioni inerenti alle gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria centrale, nonché quelle che si avvalgono di conti correnti bancari o postali, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

Per il disegno di legge di bilancio 2024-2026, le Amministrazioni sono tenute a verificare il contenuto dell'allegato conoscitivo pubblicato lo scorso anno (che si riporta in allegato alla Nota tecnica n. 1), soprattutto con riferimento all'elenco delle gestioni da considerare, proponendo l'inserimento di gestioni

finora non incluse e provvedendo ad aggiornare, ove necessario, le informazioni relative a quelle già incluse. Si rileva che le gestioni oggetto dell'allegato sono quelle alimentate unicamente da risorse del bilancio dello Stato, escludendo pertanto i conti sui quali sono gestite risorse di provenienza mista (ossia dallo Stato e da altri soggetti, inclusa l'Unione Europea), nonché quelli su cui sono gestite somme di titolarità di enti non compresi nel bilancio dello Stato, quale ad esempio la PCM. Sono altresì da non considerare i conti destinati alla gestione dei proventi dello Stato.

A tal fine si rappresenta che particolare attenzione deve essere rivolta alle gestioni operanti su conti correnti postali e bancari, per i quali è stato attivato, presso le Amministrazioni dello Stato, il monitoraggio ai sensi dell'articolo 44-*quater* della legge n. 196 del 2009. Si segnala che, con la circolare RGS dell'11 marzo 2022, n. 14, a cui si rinvia, è stato ribadito che sono da considerarsi soggette alla disciplina del citato articolo 44-*quater* anche le gestioni operate su conti correnti intestati ai soggetti incaricati dalle amministrazioni dello Stato di effettuare per loro conto la gestione di talune misure. Inoltre, si è ritenuto utile precisare che i conti correnti bancari o postali a supporto di una gestione su un conto corrente di tesoreria centrale, pur non essendo soggetti alla richiesta di autorizzazione all'apertura, sono oggetto di monitoraggio. In entrambi i casi i conti correnti devono essere indicati nell'allegato conoscitivo qualora la gestione operata sugli stessi presenti i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

Ad ogni buon fine, si rimanda alla circolare RGS del 7 dicembre 2018, n. 32 con la quale sono state fornite indicazioni sull'attuazione degli adempimenti previsti dal predetto articolo 44-*quater*, anche alla luce dell'entrata in funzione del portale COAS.

Le Amministrazioni potranno individuare le gestioni riconducibili all'ambito di applicazione dell'allegato conoscitivo in discorso all'interno dell'ambito più ampio, costituito dai conti per i quali effettuano la rendicontazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 44-*quater* sopra richiamato. Con riferimento alle gestioni presso il sistema bancario o postale, è necessario fornire anche i dati sulle giacenze (che devono essere coerenti con quelli eventualmente rendicontati ai sensi dell'articolo 44-*quater*), dati che, per i conti di tesoreria, sono invece reperiti direttamente dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite il proprio sistema informativo.

Ai fini di una più puntuale identificazione dei conti bancari e postali, si richiede alle amministrazioni di indicare gli IBAN di riferimento, integrando a tal fine la colonna "N° conto di tesoreria, contabilità speciale o conto bancario/postale".

Al fine degli adempimenti di cui sopra ogni Amministrazione riceverà, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio, un unico file excel contenente una tabella precompilata, laddove possibile, sulla base dei dati forniti per il precedente esercizio.

Le Amministrazioni dovranno aggiornare/integrare le informazioni e restituire agli Uffici centrali del bilancio un unico file excel entro il **24 luglio 2023**. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare il contenuto del file e di inviarlo all'Ispettorato generale del bilancio attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it, entro e non oltre il **31 luglio 2023**.

2.12 Allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo (APS)

Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", prevede che, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, il cd. Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS). L'APS è la misura chiave utilizzata in quasi tutti gli obiettivi di aiuto e nelle valutazioni delle prestazioni di aiuto ed è definibile come l'insieme dei trasferimenti di denaro pubblico a un paese in via di sviluppo o ad un'organizzazione internazionale che si occupa di sviluppo internazionale, inclusi i doni e i crediti di aiuto concessionali.

A tal fine, si rende necessario raccogliere indicazioni puntuali sui capitoli e piani gestionali del bilancio che recano risorse destinate al sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo secondo le modalità illustrate nella Nota tecnica n. 4.

Gli stanziamenti a legislazione vigente, integrati dalle proposte pervenute in sede di previsione 2024-2026 dalle Amministrazioni, saranno coordinati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in un quadro di sintesi che consenta di valutare la coerenza del complesso degli interventi indicati con i vincoli aggregati di finanza pubblica.

Come evidenziato in precedenza, nella presente Circolare si fa rinvio alle Note tecniche a corredo della stessa, per approfondimenti tematici e per fornire i criteri generali per l'impostazione e la compilazione dei documenti di bilancio, con gli opportuni elementi informativi in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte delle Amministrazioni e la relativa tempistica. A seguire si fornisce un'elencazione delle note tecniche, unitamente ai principali contenuti di ciascuna di esse.

Nota tecnica n. 1. – Bilancio di previsione per l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 – Fornisce i criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio, dando ragguagli sulle facoltà delle Amministrazioni in materia di flessibilità di bilancio e descrivendo il processo di formazione del bilancio, con il calendario degli adempimenti, realizzando focus specifici su particolari attività tra cui, come di consueto, quello sulla predisposizione dei documenti previsionali per quanto riguarda le spese di personale.

Nota tecnica n. 2. – Linee guida per la compilazione delle Note Integrative per il triennio 2024-2026 – Fornisce criteri ed indicazioni per la predisposizione della Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato al fine di fornire un supporto alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche, nonché uno strumento per illustrare, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2024

PER IL TRIENNIO 2024-2026

E PER IL SUCCESSIVO ARCO DI TEMPO PLURIENNALE

NOTA TECNICA N. 1

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione degli Uffici Centrali del Bilancio per una puntuale applicazione delle presenti linee guida.

4.3 Incentivi tecnici - articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In merito agli incentivi tecnici di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 50/2016, nel rinviare alla normativa di settore, in questa sede, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'applicazione dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale dispone che *"Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento"*.

Nel presupposto che la richiamata disposizione di legge – come rappresentato nella relativa relazione tecnica - non ha generato nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il medesimo articolo 5, al secondo periodo del comma 10, prevede che i relativi oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie facciano carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa. Per garantire la citata neutralità finanziaria della disposizione in esame rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, la menzione *"stanziamenti già accantonati"*, è da intendersi condizione necessaria, ma non sufficiente per il pagamento degli incentivi tecnici - nella duplice finalizzazione tra le spese di cui ai commi 3 e 4 del richiamato articolo 113 -, in quanto è necessario anche che le relative somme oltre ad essere state previste nel quadro economico di riferimento, siano state anche oggetto di impegno formale in bilancio e, quindi, nel caso dei Ministeri, presenti nel bilancio dello Stato o in conto residui ovvero tra le somme andate in perenzione.

Pertanto, si rappresenta che **in sede di previsione non saranno avallate proposte di incremento dei capitoli interessati a fronte di mancati impegni nei termini sopra descritti.**

4.4 Articoli del disegno di legge

Insieme alle Proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Non potranno essere prese in considerazione Proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

4.5 Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze)

Gli Uffici Centrali del Bilancio sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1).

PROSPETTO SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2413 ART. 30
A CURA DELLE DIREZIONI GENERALI E DEI PROVVEDITORATI REGIONALI

DIREZIONE GENERALE O PROVVEDITORATO REGIONALE	
Indicare la procedura di appalto	
decreto di impegno di spesa per gli incentivi e quota 20% riservata all'Amministrazione	
Numero quietanza di versamento su capitolo 2413 art. 30	
Importo complessivo degli incentivi per il personale comparto funzioni centrali (FRD)	
Importo complessivo degli incentivi per il personale di polizia penitenziaria (FESI)	
Importo complessivo pari al 20% dell'ammontare complessivo da destinare all'Amministrazione	

